



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

INTESA SULLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

nell'odierna seduta del 10 luglio 2014

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il quale - nel sostituire il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) - ha disposto che i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, e che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

VISTO, altresì, l'ultimo periodo del citato comma 4 dell'articolo 9, inserito dalla legge di conversione n. 89 del 2014, il quale prevede che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ex comma 2 dell'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione delle riportate disposizioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

VISTA la nota del 1° luglio 2014 con la quale l'ANCI ha manifestato forte preoccupazione per gli effetti dell'applicazione del citato comma 4 dell'articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014 che, a decorrere dal 1° luglio 2014, poiché – vincolando i Comuni ad acquisire lavori, beni e servizi attraverso procedure che richiedono tempi congrui per l'attuazione o attraverso CONSIP spa o altro strumento di aggregazione – sta causando il sostanziale blocco delle gare di appalto, anche già avviate dai Comuni;

VISTO, in particolare, che con la citata nota l'ANCI ha richiesto una proroga ed una deroga ed ha rappresentato l'opportunità di una nota interpretativa da parte delle Amministrazioni statali interessate che chiarisca la possibilità di applicare la citata normativa in argomento consentendo ai Comuni di continuare a svolgere le proprie funzioni, in considerazione che non è stato previsto un congruo periodo di tempo per l'applicazione della nuova disposizione e per permettere ai Comuni di adeguarsi;

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pur manifestandosi condivisone sulla finalità di razionalizzazione e di modernizzazione delle amministrazioni locali, è stata condivisa l'esigenza, rappresentata dall'ANCI nella citata nota del 1° luglio, di un percorso di attuazione del nuovo modello operativo, con un intervento che posticipi l'entrata in vigore della norma, e la necessità che, ai sensi del vigente citato comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice degli appalti, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) - conceda il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che non possono applicare le modalità previste, ancora in gran parte da attuare, alle acquisizioni di lavori, beni e servizi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

il Governo e le Autonomie locali

SANCISCONO INTESA

nei termini di seguito riportati e costituendo le premesse parte integrante dell'atto, sulla Centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

“L'articolo 9 del decreto 66, come convertito dalla legge 89, ha previsto, introducendo il comma 3.bis all'articolo 33 del “Codice dei contratti pubblici”, che i Comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito di unioni di comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile e avvalendosi dei competenti uffici delle province ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa la disposizione ha prescritto che gli stessi comuni possano acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore.

La disposizione ha previsto l'entrata in vigore del nuovo sistema a partire dal 1° luglio.

La norma risponde all'esigenza di razionalizzazione della spesa e di modernizzazione delle amministrazioni locali.

Tuttavia l'applicazione, senza la necessaria preparazione, pone diverse problematiche:

- a) i soggetti aggregatori non sono né organizzati, né operativi;*
- b) Consip e le altre centrali di acquisto non coprono tutte le esigenze degli enti locali;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- c) le centrali di acquisto non sono ancora organizzate nei settori dei lavori pubblici;*
- d) l'area vasta che avrà funzioni anche di centrale di committenza, sarà operativa soltanto dal 1° ottobre 2015.*

L'implementazione della norma richiede un percorso di preparazione con il coinvolgimento non solo dei Comuni ma anche degli altri soggetti coinvolti.

Si manifesta, quindi, l'esigenza di un intervento che posticipi l'entrata in vigore della norma all'1 gennaio 2015 per gli acquisti di beni e servizi e al 1° luglio 2015 per i lavori pubblici.

Nelle more dell'approvazione della norma, gli enti locali avvieranno il percorso di attuazione del nuovo modello operativo pur continuando ad operare con la normativa previgente.

In tale quadro le amministrazioni competenti assicureranno ogni adempimento finalizzato a garantire la piena funzionalità delle amministrazioni, che potrebbe invece essere reso difficoltoso in assenza delle disposizioni in esame.

In particolare, sarà fondamentale che, ai sensi dell'attuale comma 3 bis dell'articolo 33, l'ANAC conceda il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo che dal 1° luglio non abbiano potuto ricorrere con le attuali modalità previste, ancora in gran parte da attuare, alle acquisizioni suddette, a prescindere dalla tipologia e dal valore."

Il Segretario
Caterina Cittadino

Il Ministro dell'Interno
On.le Angelino Alfano